

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A12028 del 22/11/2012

Proposta n. 24649 del 16/11/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Monte San Biagio (LT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. AMICUCCI ANGELO, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Monte San Biagio (LT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. AMICUCCI ANGELO, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

VISTI gli artt. 35, comma 8 e segg. Del D.L. 24 gennaio 2012 convertito con Legge n° 27 del 24 marzo 2012;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26/06/2012 concernente: “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

DATO ATTO che:

- in data 31/05/2012, prot. n° 241546, è stato depositato, dal perito demaniale Geom. Romolo Campagna, un progetto di legittimazione dell'occupazione abusiva esistente su terreni di demanio collettivo appartenenti al Comune di Monte San Biagio, in favore della ditta AMICUCCI ANGELO;
- In data 20/06/2012 con nota prot. n. 273186 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTA la nota dell'Comune di Monte San Biagio n. 7773 del 10/09/2012, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 17/09/2012 con prot. n° 396185 con la quale l'Ente ha trasmesso;

- copia della proposta di legittimazione;
- l'avviso, a firma del Sindaco di Monte San Biagio., dell'avvenuto deposito degli atti istruttori presso la segreteria dell'Ente e la loro affissione all'Albo Pretorio dal 17/07/2012 al 17/08/2012;
- la relata di notifica all'interessato;
- le dichiarazioni attestanti che nei termini previsti, avverso il progetto di legittimazione, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
- la dichiarazione del Presidente dell'U.A. dell'avvenuto versamento, da parte dell'occupatore del Capitale di Affrancazione così come stabilito nella relazione peritale del p.d. Geom. Romolo Campagna;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b) Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;

- c) Le occupazioni non interrompono la continuità del demanio;
 d) Secondo il P.R.G. adottato dal Comune di Monte San Biagio con Delibera di Giunta Regionale n° 291 del 09/04/2005 i terreni ricadono in zona “E1-Agricola Intensiva”, giusto certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 23/05/2012, prot. n° 4393;

CONSIDERATO che il Sig. AMICUCCI ANGELO, in qualità di occupatore di terreni di demanio collettivo, non ha mai corrisposto i canoni annui dovuti all’Ente e che pertanto il p.d. Geom. Romolo Campagna ha provveduto ad aumentare il Capitale di Affrancazione di 10 annualità di interessi come stabilito dall’art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione dell’occupazione illegittima come in precedenza descritta, con la contestuale affrancazione del corrispondente canone annuo di natura enfiteutica favore dell’occupatore in oggetto indicato;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell’occupatore;

D E T E R M I N A

di legittimare l’occupazione abusiva di terreni di demanio civico appartenenti al Comune di Monte San Biagio, siti nel territorio comunale, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom Romolo Campagna, a favore di:

Intestatario del terreno	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €	Capitale di Affrancazione €
	Fg.	Par.IIIa			
AMICUCCI ANGELO , n. a Latina il 06/01/1939 c.f. MCC NGL 39A06 E472R	20	751	0.14.80	75,10	1.501,95
	Totale		0.14.80	75,10	1.501,95

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di €75,10 (settantacinque/10) che viene contestualmente affrancato, ai sensi dell’art. 33 del R.D. 26/02/1928 n. 332, a favore dello occupatore in oggetto indicato, con l’avvenuto pagamento del corrispondente Capitale di Affrancazione, pari ad € 1.501,95 (millecinquecentouno/95), a favore del Comune di Monte San Biagio.

Conseguentemente viene legittimato il possesso di una porzione di terreno di demanio civico del Comune di Monte San Biagio per una superficie complessiva di Ha 0.14.80 ed i terreni oggetto della presente legittimazione diventano di esclusiva proprietà dell’intestatario del terreno, sopra indicato, liberi da qualsiasi diritto di uso civico e livello.

Il Capitale di Affrancazione versato, dovrà essere depositato presso la tesoreria dell’Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall’art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall’art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Il presente atto è adottato nell’interesse del richiedente e del Comune di Monte San Biagio quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con il richiedente medesimo per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell’art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico dell’occupatore.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore
Roberto Ottaviani